



COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO

Ufficio riconoscimento ai fini sportivi
Vigilanza e Registri sportivi

Provvedimento N° 9

del 16-6-2022

Oggetto: Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche – “COMITATO REGIONALE C.S.I. CAMPANIA”, CF 80065180632 – nullità iscrizione.

IL SEGRETARIO GENERALE

- VISTO** l'articolo 7 del Decreto Legge n. 136/2004, convertito nella Legge n. 186/2004, secondo cui il CONI è unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società ed associazioni sportive dilettantistiche;
- VISTO** il “Regolamento di Funzionamento del Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche” di cui alla delibera del Consiglio Nazionale n. 1574 del 18 luglio 2017;
- VISTO** l'art. 3 rubricato “Requisiti per l'iscrizione”, comma 1) del Regolamento per cui *“L'iscrizione al Registro è riservata alle Associazioni/Società costituite ai sensi dell'art. 90 della Legge 289/2002 e succ. modif. che, oltre a quanto dettagliatamente indicato dalla norma, siano in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:*
- a) abbiano sede legale in uno degli Stati membri dell'Unione Europea e abbiano almeno una sede operativa per gli adempimenti e procedimenti sportivi nel territorio italiano che risulti accessibile ed idonea alla vita associativa;*
 - b) abbiano instaurato un valido rapporto di affiliazione con un Organismo sportivo.*
 - c) non siano assimilabili ad associazioni/società di secondo livello. Al solo fine esemplificativo e non esaustivo sono associazioni/società di secondo livello: 1) quelle che svolgono attività di affiliazione o aggregazione in proprio o per conto dell'Organismo sportivo di appartenenza; 2) quelle che organizzano attività sportiva, didattica e/o eventi formativi in proprio o per conto dell'Organismo di appartenenza, ad eccezione dei casi di affidamento operativo temporaneo per*

MA

singoli eventi la cui titolarità appartenga all'Organismo medesimo; 3) quelle che esercitino attività amministrativo-contabile, attività correlata alla giustizia sportiva o altra attività di puro servizio dell'Organismo sportivo di affiliazione; d) a nessun titolo costituiscano un'articolazione territoriale dell'Organismo sportivo di appartenenza, ad eccezione dell'Ente di Promozione Sportiva CUSI; e) svolgano comprovata attività sportiva e didattica nell'ambito istituzionale dell'Organismo sportivo di appartenenza; f) abbiano adottato uno Statuto conforme alla normativa in materia. Il numero minimo di tesserati atleti nonché le figure tecniche devono essere coerenti con la disciplina sportiva praticata e corrispondenti alle previsioni regolamentari dell'Organismo sportivo di affiliazione. Detta disposizione non trova applicazione alle Federazioni Sportive Nazionali di servizio (FMSI e FICr).”

VISTO l'art. 7 rubricato “Nullità delle iscrizioni”, comma 1) del Regolamento per cui “sono nulle le iscrizioni al registro delle Associazioni/Società che: a) abbiano il Codice Fiscale oppure il numero di Partita IVA, se obbligatorio, errato; b) all’esito dei controlli effettuati dal CONI sui dati e sulla documentazione presente nel Registro, non risulti dimostrato che l’Associazione/Società fosse in possesso fin dal momento dell’iscrizione di tutti i requisiti indicati all’art. 3”;

VISTA la nota del 10/03/2022 con la quale la Federazione Italiana Atletica Leggera (FIDAL) informava che nell’iscrivere al Registro l’affiliata denominata ATLETICA CSI CAMPANIA ASD, codice di affiliazione NA853, ha erroneamente indicato il Codice Fiscale **80065180632** appartenente al “**COMITATO REGIONALE C.S.I. CAMPANIA**”, anziché il CF **95238250633**, effettivamente appartenente all’associazione, chiedendone pertanto la correzione;

VISTA l’iscrizione in data **23/01/2017** del “**COMITATO REGIONALE C.S.I. CAMPANIA**”, CF **80065180632**, quale affiliato FIDAL con codice affiliazione NA853, valida sino al 31/12/2017 e rinnovata, con la comunicazione di avvenuto rinnovo da parte della FIDAL, per gli anni sportivi successivi fino a quello in scadenza al **31/12/2022**;

RILEVATO che nelle apposite sezioni della Piattaforma del Registro CONI, in abbinamento al CF **80065180632**, la FIDAL caricava documentazione riferita alla ATLETICA CSI CAMPANIA ASD (atto costitutivo/Statuto, verbale di assemblea e certificato di attribuzione del Codice Fiscale) nonché n. 22 tesserati per l’anno 2020, n. 27 per l’anno 2021 e n. 21 per l’anno 2022;

PRESO ATTO della nota del 10/03/2022 con la quale il CONI ha informato la FIDAL sui riscontri nella Piattaforma del Registro CONI preannunciando l’adozione del Provvedimento di cancellazione, in

conformità al Regolamento di Funzionamento, nei confronti del COMITATO REGIONALE C.S.I. CAMPANIA”, CF 80065180632;

RILEVATO che la FIDAL, alla data odierna, non ha ancora provveduto all'iscrizione, per l'anno 2022, dell'affiliata ATLETICA CSI CAMPANIA ASD mediante i servizi web previsti dal citato Regolamento di Funzionamento, nonostante l'esplicita comunicazione del competente ufficio in data 10/03/2022;

RILEVATO che la FIDAL aveva aderito all'iter alternativo dal 06/12/2012 e, pertanto, nell'iscrivere al Registro il “**COMITATO REGIONALE C.S.I. CAMPANIA**”, CF 80065180632, oltre ad assicurare la correttezza dei dati inseriti nel Registro ha garantito per tutte le annualità di affiliazione la sussistenza dei requisiti di iscrizione nonché la partecipazione della stessa alle attività nella disciplina dell'atletica leggera;

RITENUTO che l'iscrizione al Registro è riservata esclusivamente e inderogabilmente a singole associazioni e società sportive dilettantistiche regolarmente affiliate ad un organismo sportivo riconosciuto dal CONI ed è quindi preclusa ad articolazioni territoriali dell'Organismo di appartenenza ad eccezione dell'Ente di Promozione Sportiva CUSI;

RITENUTO che l'iscrizione effettuata dalla FIDAL per il soggetto con CF 80065180632 in data 23/01/2017 non è supportata da nessun rapporto di affiliazione e che, pertanto, è priva dei requisiti di cui all'art. 3 del Regolamento di Funzionamento, in precedenza citato,

DISPONE

- la nullità dell'iscrizione, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. b), del Regolamento di Funzionamento del Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, del soggetto denominato “**COMITATO REGIONALE C.S.I. CAMPANIA**” CF 80065180632;
- di addebitare alla FIDAL la riscontrata violazione alle disposizioni CONI;
- di comunicare tale disposizione all'Agenzia delle Entrate per le attività di competenza.

Segretario Generale
Carlo Mornati

